



Farma Industria Ticino

Corso Elvezia 16
Casella postale 5130
6901 Lugano

STATUTO

FARMA INDUSTRIA TICINO

**Associazione ticinese delle
industrie chimiche e farmaceutiche**

I

NOME, SEDE, SCOPO

Art. 1

Farma Industria Ticino – Associazione ticinese delle industrie chimiche e farmaceutiche - è un'Associazione libera, a norma del presente Statuto e delle disposizioni degli artt. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2

La sede dell'Associazione è a Lugano presso l'Associazione industrie ticinesi (AITI) – Corso Elvezia 16.

Art. 3

Lo scopo dell'Associazione consiste nel:

- a) tutelare gli interessi delle ditte associate, rappresentandole di fronte all'opinione pubblica ed alle autorità federali, cantonali e comunali nonché alle altre associazioni del ramo
- b) curare la collegialità degli associati
- c) attivare lo scambio di esperienze anche scientifiche
- d) concludere accordi con terzi, a tutela di interessi generali comuni
- e) promuovere la formazione professionale
- f) collaborare con gruppi economici affini
- g) promuovere la collaborazione fra le ditte associate

II

MEMBRI

Art. 4

Farma Industria Ticino – Associazione ticinese delle industrie chimiche e farmaceutiche - si compone di aziende ed associazioni a carattere industriale che appartengono al settore chimico o chimico-farmaceutico e operano nel Cantone Ticino o nel Grigioni italiano.

Art. 5

L'ammissione e l'esclusione di soci è decisa dal Comitato dell'Associazione. Per l'ammissione va presentata una dichiarazione scritta di adesione.

Le dimissioni dovranno essere rassegnate mediante lettera raccomandata al Comitato per la fine di un anno civile, col preavviso di sei mesi.

L'esclusione di un socio potrà essere decretata per mancato pagamento dei contributi sociali o per altri gravi motivi.

Il socio dimissionario o escluso perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 6

L'Associazione risponde dei propri impegni esclusivamente con il patrimonio sociale, esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Il contributo annuale dei soci è stabilito dall'Assemblea generale su proposta del Comitato.

Per i soci aderenti dopo la data di fondazione dell'Associazione il Comitato potrà stabilire una congrua tassa di entrata.

III

ORGANIZZAZIONE

Art. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Comitato
- c) l'Ufficio di revisione

Art. 8

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- nomine statutarie
- approvazione e modifiche dello statuto
- approvazione dei conti annuali e determinazione delle quote sociali
- deliberazione su risoluzioni e provvedimenti di interesse generale proposti dal Comitato o dai singoli soci
- deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea potrà deliberare solo su trattande iscritte all'ordine del giorno. I soci che desiderano l'inclusione di un determinato oggetto nell'ordine del giorno devono farne tempestivamente richiesta scritta al Comitato.

Art. 9

L'Assemblea è convocata ordinariamente una volta all'anno, di regola entro sei mesi dalla fine di un esercizio sociale. Potrà essere convocata straordinariamente su decisione del Comitato o su domanda scritta di almeno cinque soci.

Art. 10

Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono prese a semplice maggioranza, qualunque sia il numero di soci presenti. Fanno eccezione la revisione dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, per i quali occorrono una maggioranza di tre quarti almeno dei soci presenti, sempre che questi rappresentino almeno la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 11

Il Comitato è nominato dall'Assemblea generale e si compone di un numero di membri da 5 a 9. Essi rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Comitato si costituisce designando un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

I membri uscenti durante il biennio di carica vengono sostituiti dall'Assemblea per il periodo restante.

Art. 12

Il Comitato ha tutte le competenze che il presente statuto non riserva esplicitamente all'Assemblea.

In relazione alla tutela degli interessi sociali il Comitato è legittimato a stare in giudizio per conto dell'Associazione e dei singoli soci.

Art. 13

Il Comitato si raduna su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del vice-Presidente, ogni volta che gli affari sociali lo esigano, ma almeno quattro volte l'anno.

Esso decide a semplice maggioranza, qualunque sia il numero dei membri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente e in caso di sua assenza, del facente funzione.

Art. 14

L'**Ufficio di revisione** si compone di due revisori dei conti e due supplenti, nominati dall'Assemblea per due anni e liberamente rieleggibili.

Esso controlla i conti sociali e rassegna un rapporto scritto all'Assemblea.

IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 15

L'Associazione è vincolata verso i terzi dalla firma congiunta di due membri del Comitato.

Art. 16

Le assemblee e le sedute degli organi sociali saranno convocate per iscritto con un preavviso di almeno 10 giorni, riservati i casi d'urgenza.

Art. 17

Un socio potrà farsi rappresentare alle assemblee sociali da un altro socio, mediante mandato per iscritto.

Art. 18

I lavori di segreteria vengono affidati alla segreteria dell'Associazione industrie ticinesi (AITI).

Art. 19

L'esercizio sociale comincia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20

Il caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale sarà ripartito tra i soci in parti eguali.

Art. 21

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice civile svizzero sulle associazioni.

Art. 22

Il presente Statuto annulla e sostituisce le sue precedenti versioni – quella del 27 maggio 1980 (costituzione) e quelle del 9.6.1995 e del 27.5.2004 (modifiche) - ed entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea generale del 30.09.2009.

FARMA INDUSTRIA TICINO

Associazione Ticinese delle industrie chimiche e farmaceutiche
Corso Elvezia 16 – casella postale 5130
6901 Lugano